

Vademecum su **OPZIONE DI MINORANZA**

1 - Che cos'è l'opzione di minoranza?

È una fondamentale "clausola di garanzia" posta a tutela del principio costituzionale della libertà d'insegnamento e ci permette di non essere vincolati, anche come singoli/e docenti, alle scelte didattico-metodologiche votate dal Collegio Docenti e previste dal PTOF.

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 107/2015 ["Buona Scuola"], che modifica l'articolo 3 del d.P.R. n. 275/1999, ribadisce che:

"Il piano [triennale dell'offerta formativa, ndr] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline [...]".

Da ciò discende l'OBBLIGO che l'opzione di minoranza, ovviamente purché non contraria alle norme, sia riconosciuta, accolta e dunque inserita nel PTOF affinché anche famiglie e studenti/esse ne siano edotti.

2 - In quale momento presentarla

Il momento più opportuno per presentare l'opzione di minoranza è la seduta del Collegio Docenti in cui l'intero PTOF o il singolo intervento didattico che non condividiamo e da cui ci vogliamo dissociare viene inserito all'o.d.g. per essere discusso e approvato.

Chi non ha partecipato alle sedute di discussione e approvazione del PTOF o che comunque abbia successivamente maturato una diversa posizione, potrà presentarla anche a posteriori, protocollandola in qualsiasi momento [la ricezione del protocollo da parte della Segreteria è un atto dovuto che non può essere rifiutato]; in tal caso, l'inserimento dell'opzione nel PTOF potrà avvenire in occasione della prima revisione o aggiornamento dello stesso.

3 - Come presentarla

L'ideale sarebbe riuscire a trovare momenti di confronto con colleghi e colleghe [le riunioni per materie, ad esempio, ma anche le assemblee RSU] in cui discutere ed elaborare un breve documento da firmare e presentare insieme durante il Collegio docenti perché – qualora non fosse approvato dalla maggioranza del Collegio - venga messo a verbale. La stessa cosa, in ogni caso, può essere fatta come singolo/a docente e le adesioni di altri/e docenti al documento possono avvenire anche in sede di Collegio.

Sui nostri siti sono disponibili modelli di opzione metodologica di minoranza che possono essere adattati alle singole situazioni. È importante comunque che le opzioni di gruppo minoritario siano nominali: deve cioè risultare, a verbale o dal documento dell'opzione presentato, il nominativo o i nominativi di chi intende avvalersene.

4 - Che cosa rispondere ai presidi che si rifiutano di accoglierla

Richiamare, in corso della discussione collegiale, la normativa di riferimento. Oltre al citato comma 14 dell'art. 1 della l. n. 107/2015:

- a. l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana: *"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento"*;
- b. l'articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, *"Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La*

libertà accademica è rispettata”;

c. l'articolo 7, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001: *“Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca”;*

d. l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 395, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994: *“1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.”* [art. 1]; *“1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”* [art. 395].

Nel caso di ostinato rifiuto da parte del Collegio di recepire l'opzione, reiterare la richiesta in forma scritta, con i medesimi riferimenti di legge, protocollandola avendo cura di chiedere e conservare il numero di protocollo.

5. È vero che se si utilizza l'opzione di minoranza è necessario indicare le azioni alternative che vogliamo praticare?

Dipende dall'argomento trattato. Se, ad esempio, si rifiutano le prove per classi parallele non è necessario individuare alternative, perché tali prove non rientrano in nessun obbligo contrattuale o normativo, ma diventano obbligo solo se le approviamo in seno al Collegio dei docenti e non facciamo mettere a verbale la nostra opzione di minoranza. Se invece rifiutiamo le griglie standardizzate di valutazione, dobbiamo indicare nella nostra opzione di minoranza in che modo procederemo nella valutazione visto che quest'ultima è un preciso dovere professionale.

6. Su quali argomenti posso avvalermi dell'opzione di minoranza?

In via generale, su tutte quelle materie che non sono normate in modo stringente per legge e sono demandate alle decisioni dei singoli Collegi dei docenti; tali materie sono moltissime e in particolare tutte quelle legate alla didattica e alla sua organizzazione.

Sui siti COBAS Scuola sono disponibili modelli di mozioni già predisposte su alcuni argomenti. In merito a questi ultimi o ad altri che ne richiedessero l'adozione, è possibile contattare le sedi COBAS Scuola che sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

7. Posso avvalermi dell'opzione di minoranza individualmente o è necessario essere un gruppo?

La norma parla di *“gruppi minoritari”*, ma ovviamente è possibile che tale *“gruppo”* sia costituito anche da una sola persona, visto che il riferimento principe è proprio la libertà di insegnamento [*“... il professore è libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, ...”* Corte Cost. Sent. n. 77/1964]. Ad eventuali obiezioni dirigenziali di questo tipo non è nemmeno necessario rispondere: è sufficiente far verbalizzare la propria opzione di minoranza.